

(N. 2495)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro delle Finanze

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1952

Approvazione ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo supplementare tra il Governo italiano e l'Organizzazione Internazionale Profughi (I. R. O.) del 14 novembre 1950, concluso a Roma il 31 dicembre 1951, e dello scambio di Note effettuato a Roma il 9-10 giugno 1952.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 31 dicembre 1951 è stato concluso a Roma, tra il Governo Italiano e l'Organizzazione Internazionale Profughi (I.R.O.) il Protocollo aggiuntivo all'Accordo supplementare del 14 novembre 1950, che si sottopone alla vostra approvazione.

Con il Protocollo suddetto si è stabilito che le clausole dell'articolo IX dell'Accordo supplementare avranno effetto sino alla data della cessazione dell'attività e liquidazione della I.R.O. in Italia e comunque non oltre il 31 marzo 1952. Il maggiore onere derivante da detto Protocollo per il periodo 30 settembre 1951-31 marzo 1952 è stato previsto nella somma di lire 70.000.000.

Inoltre con l'articolo 4 del Protocollo si è riconosciuto all'I.R.O. un credito complessivo

di lire 329.807.887 a saldo di quanto dovutole dal Governo italiano in applicazione delle lettere *a*) e *c*) comma secondo dell'articolo III dell'Accordo con I.R.O. del 24 ottobre 1947 reso esecutivo con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 468.

Tale somma si scompone come appresso:

lire 140.000.000 per riparazioni eseguite al complesso immobiliare costituente la Fondazione « Figli del Popolo » del Banco di Napoli in Bagnoli;

lire 111.242.678 per rimborso dell'imposta generale sull'entrata;

lire 78.565.209 per rimborso di imposte comunali di consumo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato il Protocollo aggiuntivo all'Accordo supplementare tra il Governo italiano e l'Organizzazione Internazionale Profughi (I.R.O.) del 14 novembre 1950, concluso a Roma il 31 dicembre 1951, e lo scambio di Note effettuato a Roma il 9-10 giugno 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo ed allo scambio di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 400 milioni si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio.

ALLEGATO.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

ALL'ACCORDO SUPPLEMENTARE TRA IL GOVERNO ITALIANO E
L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PROFUGHI (I. R. O.) CON-
CLUSO A ROMA IL 14 NOVEMBRE 1950

IL GOVERNO ITALIANO e L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
PROFUGHI, considerata la necessità di compiere ogni sforzo per completare
l'opera di risistemazione all'estero dei profughi che si trovano ancora in Italia;

considerato che il Consiglio generale dell'I. R. O. con risoluzione n. 84
adottata l'11 aprile 1951 a Ginevra, ha autorizzato il Direttore generale della
I. R. O., nei limiti delle esistenti risorse finanziarie, a continuare l'esecuzione
del piano di assistenza e risistemazione dei rifugiati al di là della data limite
del 30 settembre 1951;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le clausole contenute nell'articolo IX dell'Accordo supplementare 14 no-
vembre 1950, avranno effetto sino alla data della cessazione dell'attività della
I. R. O. in Italia, e comunque non oltre il 31 marzo 1952.

Art. 2.

L'I. R. O. s'impegna a risistemare ancora all'estero il numero maggiore
possibile di profughi fino a raggiungere la cifra massima compatibile con le
sue risorse finanziarie.

Art. 3.

A precisazione di quanto stabilito all'articolo IX del citato Accordo sup-
plementare resta inteso, che per il periodo oltre il 30 settembre 1951:

1° il Governo Italiano provvederà alle spese per i trasporti ferroviari,
per un importo non eccedente la somma di lire 25.000.000 per trimestre;

2° per quanto concerne gli affitti e le riparazioni delle proprietà occu-
pate dall'I. R. O., il Governo italiano è impegnato a pagare in contanti, una
somma non superiore a lire 10.000.000 per trimestre;

3° tutte le altre spese in eccedenza ai limiti fissati dai precedenti capo-
versi n. 1, e n. 2, si intenderanno a totale carico dell'I. R. O.

Art. 4.

A saldo di quanto dovuto in applicazione della lettera a) e c) comma secondo dell'articolo III dell'Accordo del 24 ottobre 1947 il Governo italiano pagherà la somma di lire 329.807.887 così distinta:

lire 140.000.000 per riparazioni eseguite al complesso immobiliare, costituente la « Fondazione del Banco di Napoli » in Bagnoli, salvo l'esito della vertenza giudiziaria in corso, istituita con atto di citazione della predetta Fondazione presso il tribunale di Napoli, per il pagamento del canone e dei danni verificatisi durante l'occupazione dell' I. R. O;

lire 111.242.678 per rimborso dell'imposta generale sull'entrata;

lire 78.565.209 per rimborso di imposte comunali di consumo.

Il presente Protocollo farà parte integrante dell'Accordo supplementare del 14 novembre 1950 che entrerà in vigore dopo l'approvazione del Parlamento italiano.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i sigilli.

FATTO a Roma e in doppio originale nella lingua italiana e inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Roma, 31 dicembre 1951

FRANCESCO M. DOMINEDÒ
Sottosegretario agli Esteri
Per il GOVERNO ITALIANO

O. E. COUND
Chief of Mission - Italy
Per la I. R. O.
(Organizzazione Internazionale
Profughi)

ADDITIONAL PROTOCOL

TO THE SUPPLEMENTARY AGREEMENT BETWEEN THE ITALIAN GOVERNMENT AND THE INTERNATIONAL REFUGEE ORGANIZATION (I. R. O.) STIPULATED IN ROME ON 14 NOVEMBER 1950

Considering the necessity of completing by all possible means the resettlement abroad of refugees still in Italy, the Italian Government and the International Refugee Organization;

Whereas I. R. O.'s General Council in its Resolution n. 84, adopted on April 11th, 1951 at Geneva, has authorized the Director General of I. R. O. to continue — within the financial means at his disposal — the implementation of refugee assistance and resettlement plans beyond the date limit of September 30th, 1951:

Have agreed as follows:

Art. 1.

The provisions of Art. IX of the Supplementary Agreement of 14 November 1950 will be effective until such date as the activities of I. R. O. in Italy will cease, and in any case not later than March 31st, 1952.

Art. 2.

I. R. O. undertakes to further resettle abroad the greatest possible number of refugees up to the maximum number that its financial resources will allow.

Art. 3.

The better to specify what is provided under Art. IX of the Supplementary Agreement quoted above, it is agreed that for the period subsequent to 30th September 1951:

1° The Italian Government will undertake to pay expenses incurred in account of railway transport up to a quarterly amount not exceeding 25,000,000 lire.

2° As regards leases and cost of repairs to property occupied by I. R. O., the Italian Government is under obligation to pay in cash an amount not exceeding 10,000,000 lire per quarter.

3° All other expenditure over and above the limits laid down in paragraphs 1 and 2 above, will be a total charge to I. R. O.

Art. 4.

In payment of the amounts due under the terms of art. III, *a)* and *c)* para 2, of the Agreement of 24 October 1947, the Italian Government will undertake to pay 329,867,887 Lire, viz:

Lire 140,000,000 for repairs effected to the whole of the real property owned by the "Fondazione del Banco di Napoli" at Bagnoli. This latter payment is subject, however, to the result of the law-suit started at the request of the above named "Fondazione" with the Naples Courts for the payment of lease and damage suffered during the occupation of the property by I. R. O.

Lire 111,242,676 as a reimbursement of General Sales Tax;

Lire 78,565,209 as a reimbursement of Communal Excise Tax.

The present Protocol will be embodied in the Supplementary Agreement of 14 November 1950 which will enter into force definitively as soon as parliamentary approval has been obtained.

For the above purpose the undersigned Plenipotentiaries, duly authorized to do so, have signed and sealed the present Protocol.

MADE in Rome in duplicate in Italian and English, both texts being authoritative.

31 December 1951.

For the INTERNATIONAL
REFUGEE ORGANIZATION

O. E. COUND

For the ITALIAN GOVERNMENT

FRANCESCO M. DOMINEDÒ

SCAMBIO DI NOTE

FRA L'ITALIA E L'I.R.O. RELATIVO AL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
ALL'ACCORDO SUPPLEMENTARE DEL 14 NOVEMBRE 1950

INTERNATIONAL
REFUGEE ORGANIZATION

Palais Wilson - GENEVA

Rome, 9 June, 1952

Your Excellency,

I have the honour to confirm, on behalf of the International Refugee Organization, the understanding arrived at during the discussions which have taken place during the past few days between representatives of your Government and of the I. R. O., for the purpose of arriving at a satisfactory conclusion of the activities of the Organization in Italy.

The various matters covered and agreed in these discussions are as follows:

1. Both the Italian Government and the I. R. O. recognise that the final account between them establishes an entitlement to the I.R.O. in an amount of approximately 200,000,000 lire.

2. The I.R.O. agrees to leave this amount at the disposal of the Italian Government.

3. In consideration of this action by the I.R.O., the Italian Government undertakes to use this amount for the following purposes:

(a) immediate payment to the Italian State Railways in an amount of approximately 15,000,000 lire in settlement of all internal rail charges against I. R. O.;

(b) settlement of all and any expenses relating to the I. R. O. operation of Bagnoli Camp which might be deemed fair and proper charges on the I.R.O. under the terms of the Agreement between the Italian Government and the I. R. O., dated 24 October, 1947, and the Supplementary Agreement, dated 14 November, 1950;

(c) settlement of all other fair and proper claims arising in Italy against the I. R. O.

4. (a) The Italian Government agrees to establish, with the remaining balance, a trust fund with the A.A.I. for the permanent institutional care in Italy of 100 TB cases from Trieste, up to the limit set in the Supplementary

Professor Francesco Maria DOMINEDÒ

*Under-Secretary
Ministry of Foreign Affairs
Republic of Italy*

Agreement of 14 November 1950; these cases will be accepted as soon as spaces become available. It is hoped that the amount of this balance will be at least 25,000,000 lire;

(b) the I.R.O., in consideration of the Italian Government accepting 40 of these TB cases from Trieste in the immediate future, agrees to make an additional grant of \$ 40,000 to the trust fund, payment to be effected as soon as the 40 cases have been accepted into institutions in Italy;

(c) the Italian Government agrees that, if the total amount as provided for in sub-*paras* (a) and (b) above should exceed the equivalent of \$ 1000 per head for the number of TB cases from Trieste actually received in Italy, the balance of the trust fund shall be used to provide additional assistance for the residual group of refugees in Italy.

5. The I.R.O. agrees to make an immediate payment of \$ 7,200 to the Italian State Railways in settlement of the outstanding external rail charges.

6. To the extent that other funds become available, the I.R.O. will make an additional grant to provide a trust fund for assistance to the residual group of refugees in Trieste in an amount up to 150,000,000 lire. The details of this grant will be further discussed with the Italian Government and the Allied Military Government of Trieste in the immediate future.

It is agreed that the supervisory responsibilities of the I.R.O. under the terms of this letter and of previous agreements may be transferred at an appropriate date in the near future to the United Nations High Commissioner for Refugees.

As it is mutually desired that a fair, equitable and overall agreement be reached, your written acceptance of the terms of this letter will constitute a full and final settlement of all matters outstanding between the Italian Government and all its agencies on the one part and the I.R.O. on the other.

Finally, on behalf of the I.R.O., may I take this opportunity of assuring your Government of our sincere thanks for the co-operation and goodwill which have consistently been shown to the Organization and to the refugees within its mandate.

I am, Your Excellency, yours sincerely.

J. D. R. KELLY
General Counsel.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI ESTERI

Roma, 10 giugno 1952

Signor Consigliere Generale,

In data 9 giugno 1952 la S. V. ha voluto farmi pervenire la nota del seguente tenore:

« Ho l'onore di confermarLe, a nome dell'Organizzazione Internazionale dei Rifugiati, le intese a cui son pervenuti i rappresentanti del Suo Governo e quelli dell'IRO durante le conversazioni svoltesi nei giorni scorsi allo scopo di raggiungere una soddisfacente conclusione delle attività dell'Organizzazione stessa in Italia.

I vari punti trattati e sui quali è stato raggiunto un accordo sono i seguenti:

1. Sia il Governo Italiano che l'I.R.O. riconoscono che dalla situazione finale dei conti tra il Governo Italiano e l'I.R.O. risulta che l'I.R.O. ha titolo a ricevere un ammontare approssimativo di lire italiane 200 milioni.

2. L'I.R.O. conviene di lasciare la predetta somma in disponibilità al Governo Italiano.

3. In considerazione di quanto precede, il Governo Italiano si impegna di utilizzare la predetta somma per i seguenti scopi:

a) pagamento immediato alle Ferrovie dello Stato Italiano di un ammontare di circa 15 milioni di lire italiane a sistemazione di tutti i crediti vantati verso l'I.R.O. per servizi ferroviari resi all'interno;

b) pagamento di ogni e qualsiasi spesa, inerente alle attività svolte dall'I.R.O. nel campo di Bagnoli, che si riterrà possa essere equamente e appropriatamente imputata all'I.R.O. ai sensi delle disposizioni dell'Accordo fra il Governo Italiano e I.R.O. datato 24 ottobre 1947 e dell'Accordo Supplementare datato 14 novembre 1950;

c) pagamento di ogni altro giusto e regolare reclamo avanzato in Italia contro l'I.R.O.

4. a) Il Governo Italiano conviene di istituire con la somma rimanente un fondo vincolato presso l'Amministrazione Aiuti Internazionali per l'assi-

Signor

J. D. R. KELLY

Consigliere Generale

del Liquidatore dell'I.R.O.

GINEVRA

stenza permanente presso Istituti in Italia, di 100 profughi tubercolotici provenienti da Trieste, entro il limite stabilito nell'Accordo supplementare del 14 novembre 1950; questi casi saranno accettati non appena i posti si renderanno disponibili. Si spera che l'ammontare della predetta somma possa essere di almeno 25 milioni di lire;

b) considerato che il Governo Italiano accetterà, nell'immediato futuro, 40 dei predetti 100 profughi tubercolotici provenienti da Trieste, l'I.R.O. conviene di apportare al predetto fondo vincolato un contributo addizionale di 40 mila dollari, che saranno pagati non appena i 40 casi saranno accettati dagli Istituti in Italia;

c) il Governo Italiano conviene che, se l'ammontare totale di cui ai paragrafi a) e b) sopramenzionati dovesse eccedere l'equivalente di 1000 dollari procapite per il numero dei tubercolotici di Trieste effettivamente accolti in Italia, il saldo del conto vincolato sarà utilizzato per fornire assistenza addizionale al gruppo residuo dei profughi in Italia.

5. L'I.R.O. si impegna ad effettuare un pagamento immediato di 7.200 dollari U.S.A. alle Ferrovie dello Stato Italiano per il regolamento di crediti ancora pendenti per servizi ferroviari all'estero.

6. Nella misura che sarà resa possibile dalla disponibilità di altri fondi, l'I.R.O. darà un ulteriore contributo onde costituire un fondo vincolato destinato all'assistenza del gruppo residuo dei profughi di Trieste, fino ad un ammontare equivalente a 150 milioni di lire. I dettagli relativi a tale contributo saranno oggetto di ulteriori conversazioni che avranno luogo nell'immediato futuro fra il Governo Italiano ed il Governo Militare Alleato di Trieste.

Le due parti sono d'accordo che la responsabilità di supervisione da parte dell'I.R.O., ai sensi della presente lettera e degli accordi precedenti, potrà essere trasferita all'Alto Commissario per i Rifugiati delle Nazioni Unite, ad una data da stabilirsi nel futuro prossimo.

Essendo desiderio di entrambi le parti che sia raggiunto un soddisfacente, equo e generale accordo, la Sua accettazione scritta dei termini di questa lettera costituirà piena e definitiva sistemazione di tutte le questioni pendenti tra il Governo Italiano e tutti i suoi uffici da un lato e l'I.R.O. dall'altro.

Mi sia infine concesso di cogliere questa occasione per dare assicurazione a nome dell'I.R.O. al Suo Governo della nostra sincera gratitudine per la collaborazione e la buona volontà che è stata costantemente dimostrata verso l'Organizzazione ed i profughi rientranti nell'ambito del suo mandato ».

Nel comunicare alla S. V. che il Governo Italiano è d'accordo su quanto sopra, colgo l'occasione per rinnovare l'alto apprezzamento del Governo Italiano per l'opera umanitaria svolta dall'I.R.O. ed per esprimere le gli atti della mia profonda considerazione.

DOMINÈDÒ.